

**Protocollo d'intesa fra FEDERLAB –
Sindacato dei Laboratiristi Campani e DETTO FACTOR SPA**

Con riferimento ai colloqui ed alle intese intercorse, con la presente s'intende formalizzare la proposta contrattuale tra:

Federlab - Sindacato dei Laboratoristi Campani con sede in Napoli, via S. Lucia, nr. 34 in persona del Vice Presidente dott. Pierpaolo Cavallo, nato a Salerno il 29.09.1960 CFCVLPPL60P29H703B munito degli occorrenti poteri, giusta delega del Presidente Federlab

E

Detto Factor S.p.A. Società con Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di Delta SpA appartenente al Gruppo Bancario Delta, con sede in Via Cairoli n. 9, 40121 Bologna, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00591320395, REA n. 451844, Capitale Sociale Euro 13.000.000,00 i.v. (di seguito: "DETTO FACTOR") intermediario finanziario iscritto nell' Elenco speciale ex art. 107 TULB n. 31414.6 del D.Lgs. 385/1993 tenuto presso l'UIC in persona del Consigliere Delegato Dott.ssa Nadia Arcangeli, nata a Rimini il 02.01.1966, C.F. RCNDA66A42H294H, domiciliata per la carica presso la sede del Factor

FEDERLAB e DETTO FACTOR di seguito indicati singolarmente come la "**Parte**" e, congiuntamente, come le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- a) FEDERLAB è un'associazione operante sul territorio regionale che riunisce imprese che operano in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale ex art. 8 quater e s. del D.lgs. 30/12/1992 nr.502 (di seguito la "**Legge di Riordino del Sistema sanitario**") e che erogano prestazioni sanitarie rientranti nella macroarea della assistenza specialistica ambulatoriale (di seguito le "**Associate**");
- b) le Associate FEDERLAB, in forza degli accordi conclusi con le AZIENDE SANITARIE LOCALI ex art.8 quinquies della Legge di Riordino del Sistema sanitario, vantano verso le stesse crediti pecuniari per il pagamento dei corrispettivi dovuti a fronte delle prestazioni specialistiche erogate a cittadini aventi diritto all'assistenza a carico del servizio sanitario nazionale;
- c) FEDERLAB ha manifestato interesse per i servizi finanziari offerti da DETTO FACTOR e in particolare per il suo prodotto di smobilizzo di crediti d'impresa con modalità *pro soluto*, ritenendo utile far conoscere alle Associate FEDERLAB, i vantaggi dallo stesso derivanti;
- d) Detto Factor, intermediario finanziario che ha come oggetto sociale l'acquisto di crediti d'impresa ai sensi e per gli effetti della legge nr.52/1991, ritiene di poter collaborare con FEDERLAB al fine di presentare alle Associate FEDERLAB, i servizi dalla stessa offerti e in particolare il prodotto relativo all'acquisto *pro soluto* di crediti d'impresa vantati verso le AZIENDE SANITARIE LOCALI (di seguito il/i "**Debitore/i Ceduto/i**").

Tutto ciò premesso, in via sostanziale ed integrante, FEDERLAB e DETTO FACTOR convengono, al fine di disciplinare l'operatività su descritta, quanto segue:

Art. 1. Premesse e allegati

Le Premesse fanno parte integrante del presente Protocollo (il "**Protocollo**"), ne costituiscono il presupposto ed hanno efficacia pattizia ed interpretativa.

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e vincolano le Parti.

Art. 2 – Contratto di Factoring- Cessione pro soluto di crediti d'impresa

DETTO FACTOR propone alle associate FEDERLAB un' operazione di factoring regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (la "Legge 52/91") finalizzata all'acquisto di crediti pecuniari con la formula *pro soluto* (di seguito il "**Contratto di factoring**").

In particolare, in base al modello contrattuale **allegato sub 2)** il Cedente cede *pro soluto* al Cessionario tutti i Crediti che vanterà verso il Debitore Ceduto relativi al pagamento delle prestazioni di assistenza specialistica erogate nel rispetto dei volumi, dei tetti di spesa e delle tariffe indicate negli accordi contrattuali conclusi con l'ASL e dalla normativa tempo per tempo vigente.

DETTO FACTOR, in qualità di Cessionario, oltre ad acquistare i Crediti, svolgerà tutte le attività di gestione del credito e si assumerà il rischio del mancato o ritardato pagamento da parte del Debitore Ceduto.

Il Cedente garantirà l'esistenza dei Crediti e l'esistenza dei rapporti da cui essi nascono, nonché la regolare esecuzione delle obbligazioni derivanti dai contratti conclusi con l'ASL.

Costituisce condizione sospensiva di efficacia del Contratto di Factoring, l'accettazione dell'ASL in base a quanto previsto dall'art. 70 del R.D.18 novembre 1923, nr.2440, e semprechè si tratti di prestazioni non ancora eseguite .

Pertanto una volta ottenuta tale accettazione, DETTO FACTOR, a fronte dei crediti sorti e puntualmente documentati, effettuerà il pagamento del corrispettivo alle condizioni previste da successivo articolo 6.

Art. 3 Obblighi di FEDERLAB

FEDERLAB si impegna a sottoporre all'attenzione delle Associate il Contratto di factoring attraverso campagne informative realizzate a propria cura e spese.

A tal fine FEDERLAB metterà a disposizione delle Associate il modulo contenente l'invito a contrarre che si allega sub 3) (di seguito l'"**Invito a Contrarre**").

Nell'ipotesi in cui un' Associata intenda prendere contatti con la DETTO FACTOR, FEDERLAB raccoglierà l'Invito a Contrarre e la seguente documentazione necessaria affinché DETTO FACTOR possa valutare la relativa richiesta:

- fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
- fotocopia del tesserino che indica il codice fiscale del legale rappresentante;
- atto costitutivo e statuto del Cedente;
- modello unico della Società e degli eventuali garanti;
- copia degli ultimi due bilanci approvati del Cedente oppure modello dichiarazione dei redditi per ditte individuali;
- visura camerale storica, visura soci e protesti;
- copia della domanda di accreditamento definitivo presentata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento nr. 1 del 2007 della Regione Campania;
- copia dell'accordo contrattuale concluso con l'ASL ai sensi dell'art.8 quinquies della Legge di Riordino del Sistema sanitario;
- l'estratto conto aggiornato dei mandati di pagamento emessi negli ultimi 6 mesi dall'ASL.

Art. 4 Obblighi di DETTO FACTOR

DETTO FACTOR s'impegna a esaminare gli Inviti a Contrarre pervenuti dalle Associate e in caso di valutazione positiva, s'impegna ad applicare alle Associate le condizioni contrattuali ed economiche tutte previste nel Contratto di Factoring allegato al presente Protocollo.

DETTO FACTOR si impegna altresì a:

- collaborare con FEDERLAB per la realizzazione di eventuali campagne promozionali;
- concordare con FEDERLAB l'eventuale introduzione di modifiche sostanziali alle condizioni economiche applicate al Contratto di Factoring e ad informare la medesima FEDERLAB circa le modifiche sostanziali apportate alle clausole del Contratto di Factoring e alle modalità operative di acquisto dei crediti;
- valutare, congiuntamente ad FEDERLAB l'opportunità e la convenienza, anche in relazione alla penetrazione nel mercato dell'iniziativa oggetto del presente Protocollo, adottare ulteriori iniziative tese a realizzare una maggiore fidelizzazione dei Cedenti.

Tali eventuali ulteriori iniziative saranno, nel caso, disciplinate nell'ambito di separati accordi.

Art.5 Accordi di Dilazione con i Debitori Ceduti

FEDERLAB congiuntamente con DETTO FACTOR provvederà a condurre trattative con i Debitori Ceduti al fine di stipulare accordi di dilazione, secondo il modello che le parti andranno a concordare relativi al pagamento dei Crediti di cui DETTO FACTOR si sia resa cessionaria in forza del Contratto di Factoring concluso con le Associate.

Art. 6 Corrispettivo dei Crediti

DETTO FACTOR, a seguito del perfezionamento del Contratto di Factoring, in presenza di Accordi di Dilazione si impegna a corrispondere alle Associate a titolo di corrispettivo dei Crediti ceduti un importo pari al 94,5% del valore nominale del credito, mentre in tutti gli altri casi pari al 93,5%.

Art. 7 - Obblighi di informazione

FEDERLAB e DETTO FACTOR sono tenuti a fornire tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica del proprio statuto sociale, degli organi amministrativi e relativi poteri, della cessione o cessazione dell'attività qualunque ne sia il motivo.

Le Parti si impegnano allo scambio di informazioni circa eventuali comportamenti non corretti delle Associate e di notizie relative alle medesime, utili alla migliore gestione del rischio di impresa.

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, FEDERLAB si dichiara disponibile, ove possibile e nell'ambito dei propri compiti istituzionali, a fornire a DETTO FACTOR ogni notizia di cui venga

5
M

conoscenza circa la solvibilità delle Associate ovvero l'eventuale esistenza di controversie allo stato esistenti con i Debitori Ceduti.

FEDERLAB prende atto ed accetta espressamente che i dati comunicati a DETTO FACTOR, ivi compresi quelli relativi alle Associate, verranno inseriti negli archivi di DETTO FACTOR unitamente agli altri dati ed informazioni acquisiti dalla stessa allo scopo di operare le proprie valutazioni di merito creditizio nonché per altre finalità economiche, connesse o strumentali all'attività della stessa DETTO FACTOR, ivi compresa l'attività di marketing operativo e strategico.

I dati e le informazioni di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazioni a terzi di cui DETTO FACTOR potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività - nel quadro delle medesime finalità per le quali sono stati acquisiti.

FEDERLAB ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di ottenere conferma dell'esistenza dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento cui gli stessi sono sottoposti, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

FEDERLAB può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che la riguardano ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione alla legge.

Art. 8 - Obblighi di Collaborazione

Le Parti si impegnano a sottoscrivere e a scambiare ogni atto e documento, a provvedere ad ogni adempimento ed a fare quant'altro necessario a dare completa esecuzione alle previsioni del presente Protocollo. Del pari le Parti si impegnano a prestare l'una nei confronti dell'altra la più ampia collaborazione affinché, quanto previsto nel presente Protocollo, possa trovare attuazione nei termini ed alle condizioni ivi previsti.

Ove ciò si rendesse necessario, FEDERLAB presterà a DETTO FACTOR la propria collaborazione nell'acquisizione di documentazione legale o contrattuale inerente i crediti oggetto di cessione a DETTO FACTOR o il rapporto contrattuale ad essi sottostante.

Art. 9 - Modifiche al Protocollo

Qualsiasi modifica ed integrazione alle condizioni contenute nel presente Protocollo deve risultare da atto scritto scambiato e controfirmato dalle Parti.

Art. 10 - Pubblicità relativa al Protocollo

Le Parti si concedono reciproca autorizzazione a pubblicizzare sui rispettivi siti internet (per DETTO FACTOR: www.DETTOFACTOR.it; per FEDERLAB: www.FEDERLAB.net) il presente Protocollo.

Altresì sponsorizzeranno i rispettivi marchi, predisponendo un collegamento ipertestuale all'indirizzo internet della controparte.

In particolare FEDERLAB s'impegna a sponsorizzare l'attività finanziaria di DETTO FACTOR attraverso diverse iniziative a rilevanza regionale e nazionale soggette al gradimento della DETTO FACTOR.

FEDERLAB organizzerà riunioni periodiche con le strutture associate per promuovere la cessione di crediti d'impresa a cui parteciperà un agente in attività finanziaria ovvero un funzionario commerciale della DETTO FACTOR allo scopo di fornire ogni informazione utile.

Art. 11 - Durata del Protocollo

La durata del presente Protocollo è triennale, a far data dalla stipula dello stesso. Esso si rinnova tacitamente, salvo disdetta di una delle parti senza obbligo di motivazione, da inviarsi a mezzo raccomandata a/r tre mesi prima della scadenza.

Art. 12 - Risoluzione del Protocollo

Salvo e impregiudicato ogni altro rimedio previsto dalla legge, le Parti si riservano di considerare risolto il Protocollo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nell'ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Protocollo.

Art. 13 - Riservatezza

Ciascuna delle Parti s'impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sulle informazioni relative all'altra Parte e su ogni informazione ricevuta nell'ambito del rapporto regolato dal presente Protocollo e non già di pubblico dominio (di seguito le "Informazioni riservate").

La divulgazione delle Informazioni riservate è consentita nei soli casi previsti dalla legge, dal Protocollo e in esecuzione degli ordini delle autorità giurisdizionali, amministrative o di vigilanza, fermo restando, laddove non sia loro vietato, l'obbligo per ciascuna delle Parti di informare tempestivamente l'altra della divulgazione delle Informazioni riservate che la riguardano.

L'impegno di riservatezza di cui sopra non si applicherà alle informazioni riservate:

- (i) che siano o diventino successivamente di dominio pubblico, non in conseguenza dell'inadempimento delle Parti al presente Articolo;
- (ii) che siano rivelate da un terzo che la Parte interessata ritenga ragionevolmente non abbia violato un dovere di riservatezza verso le altre
- (iii) che siano già in possesso delle Parti;
- (iv) di cui le Parti siano venute autonomamente in possesso.

Art. 14 Legge regolatrice e Foro competente

Il presente Contratto sarà regolato ed interpretato secondo la legge italiana.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente il Foro di Napoli

SALERNO, 5 AGOSTO 2008

FEDERLAB

Il Vicepresidente
CAVALLO PIERPAOLO



DETTO FACTOR SPA

L'amministratore Delegato
NADIA ARCANGELI



ALLEGATI:

- Allegato 2) Modello Contratto di factoring- Cessione di Crediti d'impresa
- Allegato 3) Modello Invito a contrarre - Richiesta di finanziamento
- Allegato 5) Accordi di dilazione